

**STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 TITOLO
REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.
NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.**

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)
G.U. 30.10.1941 N. 257

TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0010

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 PREAMBOLO

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

VISTO L'ART. 1 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1926-IV, N. 100; VISTI GLI ARTICOLI 256, 2/A CAPOVERSO, 258 E 262 DEL CODICE PENALE; VISTA LA LEGGE 2 GIUGNO 1930-VIII, N. 1139, SULLA DISCIPLINA E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE CARTOGRAFICA; VISTI I REGI DECRETI 28 SETTEMBRE 1934-XII, N. 1728, E 5 DICEMBRE 1935-XIV, N. 2311, RELATIVI AL DIVIETO DI DIVULGAZIONE DI NOTIZIE DI INTERESSE MILITARE; VISTO IL R. DECRETO 22 LUGLIO 1939-XVII, N. 1732, SULLA ESECUZIONE E LA DIFFUSIONE DI RILEVAMENTI AEROFOTOGRAFICI, AEROCINEMATOGRAFICI E AEROFOTOGRAMMETRICI PER CONTO DI PRIVATI O DI ENTI NAZIONALI O STRANIERI; VISTI IL R. DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 1934, N. 2012, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO ORGANICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA LIBIA, CONVERTITO NELLA LEGGE 11 APRILE 1935-XIII, N. 675, E IL R. DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1936-XIV, N. 1019, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA, CONVERTITO NELLA LEGGE 11 GENNAIO 1937-XV, N. 285; VISTO IL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1940-XIX, N. 2011, RELATIVO A TUTTI I POTERI CIVILI E MILITARI CONFERITI AL GOVERNATORE DEI POSSEDIMENTI; RITENUTA L'OPPORTUNITA' DI AGGIORNARE, INTEGRARE E RACCOGLIERE IN UNICO TESTO LE NORME CONCERNENTI IL DIVIETO DI DIVULGAZIONE DI NOTIZIE DI CARATTERE MILITARE, E DI ESTENDERE ALTRESI' TALE DIVIETO ALLA MATERIA CHE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, ABBAIA ATTINENZA CON LA DIFESA, NONCHE' CON LA PRODUZIONE INDUSTRIALE BELLICA E, IN GENERALE, CON GLI APPROVVIGIONAMENTI INTERESSANTI L'EFFICIENZA BELLICA DEL PAESE; RITENUTA LA NECESSITA' DI DETTARE NORME PARTICOLARI, INTESE AD ASSICURARE, AI FINI DELLA TUTELA DEL SEGRETO, L'ESERCIZIO DI UNA RIGOROSA VIGILANZA SUGLI ATTI, DOCUMENTI ED OGGETTI RELATIVI; UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO; SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI; SULLA PROPOSTA DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO, PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA, DI INTESA CON I MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, PER L'AFRICA ITALIANA E PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 0001 00

ART. 1. (NOTIZIE DI CUI E' VIETATA LA DIVULGAZIONE). - E' VIETATA, A' SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 256, SECONDO CAPOVERSO, 258 E 262 DEL CODICE PENALE, E PER LA PARTE CHE CONCERNE LE AMMINISTRAZIONI MILITARI E GLI ENTI STATALI PREPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BELLICA, LA DIVULGAZIONE, ALL'INTERNO E ALL'ESTERO DELLE NOTIZIE INDICATE NELL'ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO.

MEDIANTE SEPARATI PROVVEDIMENTI DA PORTARSI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO ED ANCHE CON SEMPLICE DIFFIDA AGLI INTERESSATI QUALORA IL DIVIETO DEBBA IMPORSI SOLTANTO A DETERMINATI ENTI E PERSONE, L'AUTORITA' COMPETENTE PUO' ESTENDERE IL DIVIETO DI DIVULGAZIONE ANCHE A NOTIZIE NON INDICATE NELL'ALLEGATO.

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 0002 00

ART. 2. (OBBLIGO DEL SEGRETO PER GLI APPARTENENTI AD AMMINISTRAZIONI PUB-

Bliche e private). - IN OGNI CASO, INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI ALTRO PROVVEDIMENTO O DIFFIDA DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE, PER NOTIZIE NON INDICATE NELL'ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO O DAI SUCCESSIVI ATTI DI AGGIORNAMENTO E' VIETATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI PENALI SOPRA MENTIONATE, AGLI APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI O PARASTATALI MILITARI O CIVILI E ALLE DITTE FORNITRICI DI OPERE MILITARI O DI MATERIALE MILITARE O COMUNQUE INTERESSANTE L'EFFICIENZA BELLICA DEL PAESE, LA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE RISERVATE RIFERIBILI A MATERIALE O AVVENIMENTI INTERESSANTI L'EFFICIENZA BELLICA DELLO STATO, OVVERO INTERESSANTI LE OPERAZIONI MILITARI IN PROGETTO O IN ATTO, E LA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE AVENTI COMUNQUE INTERESSE MILITARE.

IL DIVIETO DELLA DIVULGAZIONE CONCERNE SIA I MATERIALI ESISTENTI IN SERVIZIO O GIA' FINITI, SIA QUELLI IN COSTRUZIONE, IN ESPERIMENTO, IN PROGETTO, ALLO STUDIO, ANCHE SE ANCORA NON PRESENTATI ALL'AUTORITA' MILITARE.

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 0003 00

ART. 3. (PREVALENZA DEL CARATTERE SEGRETO). - IL DIVIETO DI DIVULGAZIONE DELLE NOTIZIE INDICATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE E NELL'ALLEGATO NON ESCLUDE CHE AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE, TALUNE DI ESSE POSSANO COSTITUIRE SEGRETI, ANZICHE' SEMPLICI NOTIZIE DI CUI SIA VIETATA LA DIVULGAZIONE, QUANDO NE RICORRANO GLI ESTREMI AI SENSI DELLA STESSA LEGGE PENALE.

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 0004 00

ART. 4. (DEROGHE AL DIVIETO DI DIVULGAZIONE). - IL DIVIETO DI DIVULGAZIONE, PREVISTO PER LE NOTIZIE INDICATE NELL'ALLEGATO E PER QUELLE COMPLETATE DALL'ART. 2, E' CONSIDERATO INESISTENTE, AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE, QUANDO DALL'AUTORITA' MILITARE O DALLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA O DELL'AUTORITA' STATALE PREPOSTA ALLA VIGILANZA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BELLICA, PER LA PARTE DI RISPETTIVA COMPETENZA, SIA STATA CONCESSA, IN DEROGA AD ESSO PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE A PROCURARSI O A FAR CONOSCERE A DETERMINATE PERSONE, O A DIVULGARE SOTTO SPECIALI CONDIZIONI, PER UNO SCOPO DETERMINATO, LE NOTIZIE MEDESIME.

ANCHE GLI ENTI STATALI O PARASTATALI, CHE INTENDONO O DEBBANO PER QUALSIASI MOTIVO PROVVEDERE A PUBBLICAZIONI, RILASCIARE DOCUMENTI DIVULGARE NOTIZIE, DARE INFORMAZIONI, CHE COMPRENDANO, IN TUTTO O IN PARTE, O ILLUSTRINO, CON FOTOGRAFIE O RILIEVI, DATI RIFERIBILI, SIA PURE IN FORMA GENERICA, A QUELLE CONTEMPLATE DAL PRESENTE DECRETO O IN ALTRI PROVVEDIMENTI AVENTI IL MEDESIMO OGGETTO, EMESSI DALL'AUTORITA' COMPETENTE, DEVONO CHIEDERE PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI MILITARI; OVVERO, PER LA PARTE DI LORO COMPETENZA, ALLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA O ALL'AUTORITA' STATALE PREPOSTA ALLA VIGILANZA SULLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BELLICA, SALVO CHE SIA DIVERSAMENTE STABILITO DA ALTRE PARTICOLARI DISPOSIZIONI.

LE AUTORIZZAZIONI HANNO VALORE ESCLUSIVAMENTE PER LE NOTIZIE PER LE QUALI SONO

OO CONCESSE, E SOLTANTO PER IL CONCESSIONARIO, IL QUALE DEVE VALERSENE PER LO SCOPO DICHIARATO ED OSSERVARE LE CONDIZIONI IMPOSTE. I TERZI CHE VENGONO A CONOSCENZA DELLE NOTIZIE MEDESIME IN BASE ALLA SUDETTA AUTORIZZAZIONE NON POSSONO IN QUALSIASI MODO DIVULGARE O PORTARE A CONOSCENZA DI ALTRI.

LE DOMANDE PER OTTENERE LE AUTORIZZAZIONI INDICATE IN QUESTO ARTICOLO SONO, IN OGNI CASO, PRESENTATE ALLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA (SEGRETARIA GENERALE) LA QUALE, SE IL PROVVEDIMENTO NON E' DI SUA COMPETENZA, TRASMETTE LA DOMANDA ALL'AUTORITA' COMPETENTE.

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 0005 00

ART. 5. - _CAUTELE PER LA TUTELA DEL SEGRETO E DELLA RISERVATEZZA). - LE PERSONE CHE HANNO COMUNQUE IN CONSEGNA MATERIALE DI CARATTERE SEGRETO (ATTI, DOCUMENTI, FOTOGRAFIE, DISEGNI, MODELLI E SIMILI ED ALTRI OGGETTI IN GENERE)

DEVONO ESSERE, NOMINATIVAMENTE, DESIGNATE DAI MINISTERI COMPETENTI O DALLE ALTRE AUTORITA' STATALI INTERESSATE.

ESSE SONO RESPONSABILI DELLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE E DELLA TUTELA DEL SEGRETO.

IL NUMERO DELLE PERSONE A CONOSCENZA DEL SEGRETO DEVE ESSERE IL PIU' RISTRETTO POSSIBILE, E A CIASCUNA DI ESSE E' COMUNICATA SOLTANTO LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE.

LA CONSEGNA, ANCHE TEMPORANEA, DI MATERIALE DI CARATTERE SEGRETO, E' FATTA ESCLUSIVAMENTE CONTRO RICEVUTA.

IL MATERIALE SEGRETO E' PROTETTO CONTRO IL FURTO, LA MANOMISSIONE E LE INDISCREZIONI.

ESSO E CUSTODITO IN CASSEFORTI CORAZZATE, SEPARATAMENE DAL MATERIALE COMUNE, O IN ARMADI TENUTI IN LOCALI CON CHIUSURA DI SICUREZZA. NON DEVE MAI ESSERE LASCIATO A PORTATA DI ESTRANEI.

SONO TENUTI ELENCHI RIEPILOGATIVI DI DETTO MATERIALE E DEVONO ESSERE PRATICATI FREQUENTI CONTROLLI PER VERIFICARNE L'ESISTENZA E LA REGOLARE CONSERVAZIONE.

IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO, MANOMISSIONE OD ALTRO, DEVONO ESSERE SUBITO INFORMATE CON IL MEZZO PIU' SOLLECITO E CON LE DOVUTE CAUTELE, LE AUTORITA' DA CUI PROVIENE IL MATERIALE VINCOLATO AL SEGRETO, NONCHE' LE AUTORITA' LOCALI DI POLIZIA, PER LE ULTERIORI AZIONI DELL'ORGANO COMPETENTE SECONDO LE NORME DI POLIZIA MILITARE.

OPPORTUNE CAUTELE DEVONO ESSERE ADOTTATE ANCHE PER LA TUTELA DI MATERIALE E NOTIZIE AVENTI SOLTANTO CARATTERE DI RISERVATEZZA.

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 0006 00

ART. 6. (PERSONE DA ESCLUDERE DA INCARICHI CHE COMPORTANO LA CONOSCENZA DI NOTIZIE SEGRETE). - DAI LAVORI, IMPIEGATI OD INCARICHI, L'ESPLETAMENTO DEI QUALI COMPORTI LA CONOSCENZA DI NOTIZIE SEGRETE, DEVONO ESSERE ESCLUSI COLORO CHE, PER QUALSIASI MOTIVO, NON DIANO SICURA GARANZIA AGLI EFFETTI DELLA CONSERVAZIONE DEL SEGRETO .

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 0007 00

ART. 7. (ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DEL SEGRETO). - INDIPENDENTEMENTE DALLE PERSONE INDICATE NELL'ART. 5, E' TENUTO ALL'OSSERVANZA DELLE PRESENTI NORME ED E' RESPONSABILE DI OGNI INFRAZIONE ALLE STESSE, CHIUNQUE, PER RAGIONE DELLA SUA CARICA, IMPIEGO, PROFESSIONE O SERVIZIO, OVVERO IN OCCASIONE DELL'ESERCIZIO DI ESSI, VENGA A CONOSCENZA DI NOTIZIE DI CARATTERE SEGRETO O RISERVATO, ANCHE SE NON GLI SIA STATA AFFIDATA LA PARTICOLARE CUSTODIA DEL MATERIALE AD ESSE INERENTE.

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 0008 00

ART. 8. (AUTORITA' COMPETENTE AD ASSICURARE L'OSSERVANZA DELLE NORME SULLA TUTELA DEL SEGRETO). - SPETTA AI SINGOLI MINISTERI E AL SOTTOSEGRETIARIATO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA DI CURARE L'OSSERVANZA DELLE PRESENTI NORME DA PARTE DEI LORO ORGANI, NONCHE' DEGLI ENTI O DELLE PERSONE COMUNQUE SOTTOPOSTE ALLA LORO INGERENZA O CONTROLLO CON FACOLTA' DI ADOTTARE LE ULTERIORI MISURE CHE RITENGANO NECESSARIE PER LA TUTELA DEL SEGRETO.

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 0009 00

ART. 9. (ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI). - SONO OBROGATI I REGI DECRETI 28 SETTEMBRE 1934-XII, N. 1728 E 5 DICEMBRE 1935-XIV, N. 2311.

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 0010 00

ART. 10. (APPLICAZIONE DEL DECRETO). - IL PRESENTE DECRETO SI APPLICA ANCHE NEI TERRITORI DELL'AFRICA ITALIANA E NEI POSSEDIMENTI.

ORDINIAMO, ECC.

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 FINALE

DATO A SAN ROSSORE, ADDI' 11 LUGLIO 1941

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - GRANDI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: GRANDI REG. CC., 28-10-1941-XIX - A. G., R. 438, F. 63. MANCINI

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 TITOLO A

ALLEGATO

ELENCO DELLE MATERIE DI CARATTERE MILITARE, O COMUNQUE CONCERNENTI L'EFFICIENZA BELLICA DEL PAESE, DI CUI NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA DELLO STATO DEVE INTENDERSI VIETATA LA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE.

TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0001

REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 1161.

NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1941)

ALLEGATO

ELENCO DELLE MATERIE DI CARATTERE MILITARE, O COMUNQUE CONCERNENTI L'EFFICIENZA BELLICA DEL PAESE, DI CUI NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA DELLO STATO DEVE INTENDERSI VIETATA LA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE.

STAND. DOC.: LS 1941 07 11 1161 0000 00 A

1. - ORDINAMENTO E DISLOCAZIONE DELLE FORZE ARMATE, SIA IN PACE SIA IN GUERRA. - FORMAZIONE, COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E DISLOCAZIONE DI UNITA' E DI REPARTI, LORO SPOSTAMENTI SIA TEMPORANEI SIA PERMANENTI; FORZA NUMERICA DEI REPARTI, TABELLE DI EQUIPAGGIAMENTO DELLE NAVI, NUMERO E TIPO DELLE ARMI; MEZZI E AEROMOBILI IN ASSEGNAZIONE; ORDINAMENTO SEDE E COSTITUZIONE DEI COMANDI E DEI SERVIZI E LORO FUNZIONAMENTO; ORDINAMENTO SEDE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI PER LA DIFESA E PROTEZIONE ANTIAEREA; GRANDI TRASPORTI DI TRUPPE, MATERIALI E QUADRUPEDI.

2. - EFFICIENZA ED IMPIEGO DELLE FORZE ARMATE. - ESERCITAZIONI E MANOVRE DELLE FORZE ARMATE E FORME DI COOPERAZIONE FRA ESSE: INCIDENTI DURANTE LE ESERCITAZIONI; RICOGNIZIONE DI FRONTIERA, ESCURSIONI ALPINE; RAPPORTI RELATIVI. GRADO DI ADDESTRAMENTO E DI ALLENAMENTO DEL PERSONALE; SITUAZIONE MORALE E MATERIALE IN CUI POSSONO TROVARSI TEMPORANEAMENTE UNITA', EQUIPAGGI, CHE COMUNQUE POSSANO INFLUIRE SULLA LORO EFFICIENZA; ENTITA' DELLE PERDITE, IMPIEGO DEL NAVIGLIO MERCANTILE IN GUERRA.

3. - PREPARAZIONE DELLE FORZE ARMATE. - PROGRAMMI DEGLI APPRESTAMENTI MILITARI TERRESTRI; PROGRAMMI NAVALI ED AERONAUTICI; CARATTERISTICHE DEL PROGETTO; COSTRUTTIVE, DI ARMAMENTO, DI ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MEZZI (CARRI ARMATI, NAVI, VEICOLI); DATI FONDAMENTALI RELATIVI AD ESSI (VELOCITA', AUTONOMIA, PROTEZIONE, STABILITA' POTENZA DEGLI APPARATI MOTORI) ED AL LORO IMPIEGO; RISULTATI CONSEGUITI, DEFICIENZE ED AVARIE, MODIFICHE PROPOSTE ED EFFETTUATE. PARTICOLARI DI COSTRUZIONE: FUNZIONAMENTO ED INSTALLAZIONE DEL MATERIALE IN USO OD ESPERIMENTO PRESSO LE FORZE ARMATE ED IN PARTICOLARE: SULLE ARMI, MUNIZIONAMENTO, ESPLOSIVI, MEZZI TECNICI, RADIOTELEGRAFICI, RADIOTELEFONICI, IDROFONICI, OTTICI, PER LA SCOPERTA E LA DIFESA SUBACQUEA ED AEREA; SU MOTORI; SUGLI STRUMENTI DI NAVIGAZIONE E DI SINCRONIZZAZIONE; SULLE SOSTENZE SPECIALI (INCENDIARIE, FUMOGENE, NEBBIOGENE, AGGRESSIVE); SULLE SISTEMAZIONI PER IL MUNIZIONAMENTO; SUGLI STRUMENTI PER IL TIRO ED IL LANCIO DI SILURI E BOMBE; SUGLI APPARATI FOTOGRAFICI, SU CARBURANTI SPECIALISSIMI; SULLE SISTEMAZIONI AERONAUTICHE A BORDO DELLE NAVI DA GUERRA E DA COMMERCIO; SULLE TAVOLE DI TIRO ED EFFICIENZA DEI PROIETTILI; SUGLI AUTOMEZZI ED IMBARCAZIONI SPECIALI (PER TRAINO E TRASPORTO CANNONI, MITRAGLIATRICI, AGGRESSIVI CHIMICI, ESSENZE, LUBRIFICANTI E SIMILI). STUDI, APPLICAZIONI DI NUOVI RITRO-

VATI SCIENTIFICI, PROCEDIMENTI DI PRODUZIONE, ESPERIENZE, COLLAUDO, INCIDENTI DURANTE L'USO E L'ESPERIMENTO DI MEZZI E DEL MATERIALE, AVARIE E DISTRUZIONI. ARMAMENTO DEL NAVIGLIO MERCANTILE IN GUERRA.

4. - METODI ED IMPIANTI DI COMUNICAZIONI PER LE FORZE ARMATE. - TECNICA DEI SISTEMI PER LE COMUNICAZIONI RADIOTELEGRAFICHE, RADIOGONIOMETRICHE, RADIODIFONICHE, CON SEGNALI OTTICI E CON MEZZI INVISIBILI; RETI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE, RETI COSTIERE MILITARI.

5. - MEZZI ED ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI. - IMPIANTI FERROVIARI MILITARI O DI INTERESSE MILITARE; ORGANIZZAZIONI FERROVIARIE NELLE ZONE PROSSIME ALLA FRONTIERA O ALLA COSTA; LINEE FERROVIARIE DI GRANDE TRAFFICO (STATO DI EFFICIENZA, PARTICOLARI COSTRUTTIVI, OPERE D'ARTE, IMPIANTI DI STAZIONE E DI BLOCCO, PIANI CARICATORI, MEZZI DI ESERCIZIO, FREQUENZE MASSIME DEI TRENI), CENTRI E NODI FERROVIARI, RACCORDI CON STABILIMENTI DI PRODUZIONE, CON DEPOSITI O MAGAZZINI MILITARI O D'INTERESSE MILITARE; FONTI DI ENERGIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FERROVIE (SCORTE CONBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI, CENTRALI ELETTRICHE, SOTTOSTAZIONI DI TRASFORMAZIONE, CONDUTTURE D'ALIMENTAZIONE), NUOVE COSTRUZIONI, MIGLIORAMENTI, AMPLIAMENTI MODIFICAZIONI A LINEE FERROVIARIE; LORO ATTREZZATURA E PRODUZIONE; DOTAZIONI DI MATERIALE ROTABILE; DEPOSITI DI MATERIALI VARI FERROVIARI. CONSISTENZA DEL MATERIALE AUTOMOBILISTICO IN DISTRIBUZIONE AD ENTI MILITARI; SPECE, EFFICIENZA ED UBICAZIONE DEI MAGAZZINI DESTINATI A RICOVERARLO; CAPACITA' RISPETTIVA. TELEFERICHE MILITARI O D'INTERESSE MILITARE. IMPIANTI PORTUALI D'INTERESSE MILITARE, ORGANIZZAZIONE DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE MARITTIMA O AEREA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE MILITARI; ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI D'INTERESSE MILITARE.

6. - DOTAZIONI SCORTE E COMMESSE DI MATERIALE DELLE FORZE ARMATE. - NATURA, QUANTITA' DI ARMI, VEICOLI, MOTORI, MUNIZIONI, ESPLOSIVI E MATERIALI DI QUALSIASI ALTRO GENERE DOVUNQUE ACCANTONATI, DEPOSITATI E CONSERVATI E COMUNQUE APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO, COMPRESSE LE SOSTANZE AGGRESSIVE INTERESSANTI IL SERVIZIO CHIMICO MILITARE.

DOTAZIONI DI MOBILITAZIONE RIGUARDANTI L'ARMAMENTO, IL MUNIZIONAMENTO, L'EQUIPAGGIAMENTO DI REPARTI, SERVIZI, UNITA' DELLE FORZE ARMATE, CONSISTENZA DEI SERVIZI DI MOBILITAZIONE, DISPONIBILITA' E SCORTE ESISTENTI O DA COSTITUIRE ALL'ATTO DELLA MOBILITAZIONE A CURA DELLE AMMINISTRAZIONI MILITARI. COMMESSE ED ACQUISTI DI MATERIALI BELLICI O COMUNQUE INTERESSANTI LE FORZE ARMATE E L'EFFICIENZA MILITARE DEL PAESE, SIA PRESSO INDUSTRIE PRIVATE, SIA ALL'ESTERO, RELATIVI DATI DONTRATTUALI, ANDAMENTO E RISULTATI DELLE CONSEGNE. SPEDIZIONE E CESSIONE DI MATERIALI BELLICI ALL'ESTERO, SIA DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI MILITARI, SIA DELL'INDUSTRIA PRIVATA.

7. - FORTIFICAZIONI, BASI ED IMPIANTI DELLE FORZE ARMATE. - OPERE DI FORTIFICAZIONE (PERMANENTI, SEMIPERMANENTI, CAMPALI); APPRESTAMENTI DEFINITIVI IN GENERE; POSTAZIONE DI ARTIGLIERIE, STRADE MILITARI E DI INTERESSE MILITARE; BASI NAVALI E PUNTI D'APPOGGIO COSTIERI; STAZIONI DI VIGILANZA COSTIERA; IMPIANTI AERONAUTICI, EFFICIENZA, AMPLIAMENTI, MIGLIORI DEGLI AEROPORTI ED IDROSCALI ARMATI E DEI CAMPI E SPECCHI D'ACQUA DI FORTUNA, SIANO ESSI ADIBITI A SCOPI MILITARI, SIA AD USO DELLA NAVIGAZIONE AEREA CIVILE. CASERME, BARACCHE, RICOVERI, RIFUGI, STABILIMENTI MILITARI (ARSENALI, FABBRICHE D'ARMI, DI AGGRESSIVI CHIMICI, PROIETTIFICI, POLVERIFICI STAZIONI DI CARICA PER SOMMERGIBILI, DEPOSITI MUNIZIONI E MATERIALI, DI COMBUSTIBILI, DI CARBURANTI). INCIDENTI DI NOTEVOLE GRAVITA' E RELATIVE CAUSE, NEI DEPOSITI ED IMPIANTI SOPRADETTI.

8. - STABILIMENTI CIVILI DI PRODUZIONE BELLICA ED IMPIANTI CIVILI PER PRODUZIONE DI ENERGIA. - STABILIMENTI DI PREMINENTE INTERESSE MILITARE, PER LA PREPARAZIONE BELLICA DEL PAESE PERCHE' ADIBITI ALLA PRODUZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, ESPLOSIVI, NAVI, VELIVOLI E MATERIALE AERONAUTICO, MATERIE CHIMICHE ED AGGRESSIVI CHIMICI, AUTOVEICOLI, DERRATE E MATERIALI VARI PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI MILITARI. IN PARTICOLARE DATI RELATIVI ALLA QUALITA' E SPECIE DEI MATERIALI PRODOTTI, QUALITA' E QUANTITA' DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE, MAESTRANZE IMPIEGATE, PRODUZIONE A REGIME NORMALE ED INTENSIVO, ATTREZZATURA, POTENZIALITA' DEGLI IMPIANTI, METODI DI LAVORAZIONE. FOTOGRAFIE O ALTRE RAPPRESENTAZIONI PROSPETTICHE DI IMPIANTI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI DI PRODUZIONE BELLICA CON NOTIZIE O PARTICOLARI TOPOGRAFICI AVENTI RIFERIMENTO AL TERRENO CIRCOSTANTE, ATTI AD INDIVIDUARE L'ESATTA UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI MEDESIMI E DELLE LORO OPERE O INSTALLAZIONI; PLANIMETRIE, PIANTE ED OGNI AL-

TRA RAPPRESENTAZIONE COSTRUTTIVA DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE BELLICA, SIA NEL LORO COMPLESSO CHE NEI SINGOLI REPARTI NONCHE' NELLE ALTRE OPERE O INSTALLAZIONI ACCESSORIE, IL MACCHINARIO DI TIPO SPECIALE IMPIEGATO NELLA LAVORAZIONE DEL MATERIALE BELLICO; I PARTICOLARI TECNICI DI LAVORAZIONI SPECIALI INTERESSANTI LA PRODUZIONE BELLICA. PROVVISI E SCORTE DI MATERIE PRIME E SEMILAVORATE, CONSUMO, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATE E PRODOTTI SIMILI COMUNQUE INTERESSANTI LA PRODUZIONE DEL MATERIALE BELLICO, SIA IN GENERALE SIA IN PARTICOLARE PER OGNI STABILIMENTO E COSI' PURE ORDINAZIONI, CONTRATTI, CLAUSOLE CONTRATTUALI, ECC. BACINI ED IMPIANTI IDROELETTRICI; DIGHE DI RITENUTA, CANALI, IMPIANTI IDROVORI, ACQUEDOTTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA AI FINI MILITARI; INTERRUZIONI PREDISPOSTE IN CORRISPONDENZA DI OPERE D'ARTE (PONTI, GALLERIE, ECC.), PREDISPOSIZIONI DI INTERESSE MILITARE PER LO SVUOTAMENTO DI BACINI MONTANI, INCIDENTI DI NOTEVOLE GRAVITA' E RELATIVE CAUSE, NEGLI STABILIMENTI SOPRADETTI.

9. - MOBILITAZIONE MILITARE E CIVILE.

LEVA: DISPOSIZIONI PER IL RICHIAMO ALLE ARMI DI CLASSI IN CONGEDO DELLE FORZE ARMATE. CONSISTENZA DELLE FORZE IN CONGEDO, LORO UTILIZZAZIONE IN CASO DI MOBILITAZIONE; DISPENSE ED ESONERI DAI RICHIAMI ALLE ARMI PER MOBILITAZIONE; PROGETTI E PREDISPOSIZIONI PER LA MOBILITAZIONE, PREDISPOSIZIONI RIGUARDANTI SPECIALI ASSEGNAZIONI AD UNITA' DA MOBILITARE DI PERSONALE SIA ALLE ARMI, SIA IN CONGEDO. PREDISPOSIZIONI PER I TRASPORTI DI RADUNATA. ATTRIBUZIONI CHE, IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALLA LEGGE 21 MAGGIO 1940-XVIII, N. 415, RELATIVA ALLA _ORGANIZZAZIONE DELLA NAZIONE PER LA GUERRA_, E DAGLI ALTRI PROVVEDIMENTI CHE HANNO ESTESO DETTA LEGGE NEI TERRITORI DELL'AFRICA ITALIANA E DEI POSSEDIMENTI, SONO AFFIDATE A PARTICOLARI ORGANI E CIOE': ACCERTAMENTO DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI RELATIVE ALLA IMPORTAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE A PROVVEDERE AI BISOGNI DELLE FORZE ARMATE E DELLA POPOLAZIONE CIVILE; DIFESA DEL TRAFFICO DEL NAVIGLIO MERCANTILE IN GUERRA; FABBRICAZIONI DI GUERRA; RIPARTIZIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI PRODOTTI INDUSTRIALI, CONTROLLO DEGLI STABILIMENTI, SIANO ESSI STATALI O PRIVATI; INDETTA E RIPARTIZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI, CONTROLLO DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; PIANI DEI CONSUMI DA RAZIONARE E PROVVEDIMENTI ATTI A COSTITUIRE RISERVE DI DERRATE; MOBILITAZIONE DELLA MANO D'OPERA, PREDISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE IN CASO DI MOBILITAZIONE DI PERSONALE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI STATALI CON CITTADINI ESENTI DA OBBLIGHI MILITARI; MOBILITAZIONE CIVILE E DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 24 MAGGIO 1940-XVIII, N. 461, SULLA DISCIPLINA DI GUERRA E DAGLI ALTRI PROVVEDIMENTI CHE HANNO ESTESO DETTA LEGGE NEI TERRITORI DELL'AFRICA ITALIANA E DEI POSSEDIMENTI.

10. - PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI, ATTI D'UFFICIO.

ARGOMENTI TRATTI DA PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI, ATTI D'UFFICIO ELABORATI DA ORGANI MILITARI, SUI QUALI SIA STATA APPOSTA, CON QUALUNQUE FORMULA, L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI DIVULGAZIONE, NONCHE' DA PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI, ATTI D'UFFICIO D'INTERESSE MILITARE ELABORATI DA ORGANI STATALI O PARASTATALI CIVILI E SUI QUALI SIA STATA APPOSTA LA INDICAZIONE SUDETTA; OPPURE TRATTI DA PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI, ATTI D'UFFICIO D'INTERESSE MILITARE ELABORATI DA DITTE FORNITRICI DELLE FORZE ARMATE E SUI QUALI L'AUTORITA' MILITARE COMPETENTE ABBA STABILITO CHE DEBBA ESSERE APPOSTA, CON QUALUNQUE FORMULA, L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

CARTE TOPOGRAFICHE O IDROGRAFICHE RISERVATE, DATI MONOGRAFICI E DESCRITTIVI DEL TERRITORIO DELLO STATO E DELLE ACQUE TERRITORIALI CHE HANNO INTERESSE MILITARE. ESITO DI INDAGINI RELATIVE A DELITTI DI SPIONAGGIO, COME ANCHE CIRCOSTANZE E FATTI EMERSI NEL CORSO DI DIBATTIMENTI SVOLTISI A PORTE CHIUSE, INERENTI AI DELITTI STESSI.

II. - PENSIERO ED ATTIVITA' DEL GOVERNO.

DIRETTIVE, ORIENTAMENTI ED ATTIVITA' DEL REGIO GOVERNO NELLE TRATTATIVE INTERNAZIONALI.